

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## **NOVITA' FISCALI**

### **770- PROROGA AL 19 SETTEMBRE**

Sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it), nella sezione ufficio stampa – comunicati 2014, è stato pubblicato il **comunicato n. 188** datato **30 luglio 2014**, con il quale viene **ufficializzato** lo slittamento dal 31 luglio al **19 settembre 2014** del **termine** per la **presentazione** del **Mod. 770/2014** e, conseguentemente, per sanare, attraverso l'istituto del **ravvedimento operoso**, eventuali omissioni o ritardi nel versamento di **ritenute** relative al **periodo d'imposta 2013**.

Il comunicato specifica che la proroga è prevista in un DPCM, proposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio, di imminente emanazione

### **CHIARIMENTI TASI IN ORDINE ALLA MAGGIORAZIONE DELLO 0,8 PER MILLE**

Con **Circolare 29 luglio 2014, n. 2**, il **Dipartimento delle Finanze del MEF** ha fornito dei chiarimenti in materia di TASI in relazione all'applicazione **della maggiorazione dello 0,8 per mille prevista per il 2014**.

Come ricordato nel documento, il **comma 677, art. 1, Legge n. 147/2013**, prevede due limiti di aliquote per la TASI:

1. la **somma delle aliquote** della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile **non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013** (10,6 per mille ed altre minori aliquote, 6 per mille per l'abitazione principale);
2. **l'aliquota massima TASI per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille**.

Se il Comune vuole utilizzare **l'intera maggiorazione per aumentare uno dei limiti** si possono verificare le seguenti ipotesi:

- se viene utilizzata tutta la maggiorazione **per aumentare il primo limite**:
  - la somma tra IMU e TASI sarà pari all'11,4 per mille (10,6 + 0,8) per gli altri immobili e 6,8 per mille (6 + 0,8) per l'abitazione principale;
  - l'aliquota TASI non potrà essere superiore al 2,5 per mille;
- se viene utilizzata tutta la maggiorazione **per aumentare il secondo limite**:
  - l'aliquota TASI sarà pari al 3,3 per mille;
  - la somma IMU e TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l'abitazione principale.

Se il Comune **vuole distribuire la maggiorazione tra i due limiti** aumentandoli entrambi, ad esempio, dello 0,4 per mille:

- il primo limite sarà pari all'11 per mille per gli altri immobili e 6,4 per mille per l'abitazione principale;
- il secondo limite sarà al 2,9 per mille.

## CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CERTIFICAZIONE

---

È stata pubblicata sul sito del MEF la **Guida alla certificazione dei crediti**. Il vademecum spiega in dettaglio le modalità da seguire per giungere allo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. A tal fine i **crediti** devono essere **certificati** dalle amministrazioni pubbliche, su istanza del creditore, tramite la **piattaforma elettronica** per la certificazione dei crediti accessibile al seguente indirizzo web: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.

In particolare, è stata prevista la possibilità per le imprese interessate di recuperare le somme dovute dalla Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, attraverso la **cessione "pro soluto"** a banche e intermediari finanziari del credito, per i crediti

- maturati al 31 dicembre 2013 già certificati alla data del 24 aprile 2014,
- **certificati** a seguito di istanza presentata **entro il 23 agosto 2014**,
- assistiti dalla **garanzia dello Stato**, al netto di una percentuale di sconto fissata nella misura massima dell'1,90% in ragione d'anno ovvero, per gli importi eccedenti i 50mila euro, dell'1,60%.

## PERDITE SU CREDITI E STUDI DI SETTORE

---

Durante il **Question time** avvenuto il **23 luglio 2014** in **Commissione Finanze**, il MEF ha fornito chiarimenti sulla gestione delle **perdite su crediti** in sede di compilazione degli **studi di settore**.

In particolare il Ministero, riprendendo quanto già precisato con Circolare n. 23/2013, ha chiarito che un **valore elevato della componente "perdite su crediti"** non può essere considerato sintomatico di una situazione di non corretta indicazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore.

In presenza di un'**eventuale segnalazione di non normalità** del dato dichiarato il contribuente potrà:

- **rimodulare il valore degli oneri diversi di gestione, depurandolo** dei valori riferibili alle **perdite su crediti**;
- **segnalare tale operazione** nell'apposito riquadro **"note aggiuntive"** di GERICO.

La sopra descritta procedura consente di sterilizzare gli effetti delle perdite su crediti sull'indicatore in oggetto.

## CONTRATTI DI LOCAZIONE – COMPILAZIONE DEL MODELLO RLI

---

L'Agenzia delle Entrate, in data 1 luglio 2014, ha pubblicato sul proprio sito internet gli **aggiornamenti alle istruzioni al modello RLI**.

In particolare si segnala che nel paragrafo:

- “*Casi particolari*”, sono stati aggiunti i **codici 2 e 3** con riferimento rispettivamente alla presenza di un **contratto di sublocazione e alla presenza di un contratto in cui sia previsto un canone d'affitto diverso per una o più annualità**;
- “*Adempimenti successivi*”, è stato inserito il **codice 5** per il **conguaglio d'imposta** per coloro che si avvalgono della procedura telematica; inoltre nei casi di comunicazione di un **subentro** (verificatosi per legge) si applicano le istruzioni relative alla **cessione del contratto**; infine è stato precisato che con riferimento al conguaglio d'imposta, in presenza di corrispettivo determinato solo in parte, l'imposta di registro deve essere corrisposta entro venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa;
- “*Annualità*”, è stato inserito un esempio sul **concetto annualità successiva**;
- “*Rendita catastale*”, con riferimento ai **terreni deve essere indicato il reddito dominicale**.

---

## ACCORDO BANCHE- SOSPENSIONE DEI DEBITI

---

Con **Comunicato Stampa 5 luglio 2014**, l'**Associazione Bancaria Italiana (ABI)** ha reso noto la **proroga al 31 dicembre 2014** del termine per le **domande di sospensione dei debiti delle imprese** e della **validità dei Plafond “Progetti Investimenti Italia” e “Crediti PA”** al fine di promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.

In particolare, è stato sottolineato che **non sono stati modificati** i contenuti dell'accordo per il credito 2013 riguardanti:

- la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;
- la sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;
- l'allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;
- l'allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;
- l'allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione

---

## COMUNICAZIONE DELL'IBAN ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Con **Comunicato stampa 31 luglio 2014** l'**Agenzia delle Entrate** ha reso noto che i **contribuenti** sono **invitati a comunicare il proprio codice IBAN**, al fine di **velocizzare l'erogazione dei rimborsi fiscali**.

**Le uniche due modalità ammesse** per fornire l'IBAN sono le seguenti:

- utilizzare i **servizi online disponibili** sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), accedendo alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici;
- **rivolgersi agli uffici territoriali** dell'Agenzia delle Entrate presentando il modello per la richiesta di accreditamento.

**DECRETO LAVORO – CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO**

---

Il Ministero del Lavoro, nella **Circolare n. 18 del 30 luglio 2014**, fornisce, al personale ispettivo, i primi chiarimenti in merito al DL n. 34/2014, convertito dalla Legge n. 78/2014 (c.d. Jobs Act) che ha introdotto importanti novità in materia di **contratti a termine, somministrazione** e contratti di **apprendistato**.

In particolare, il Ministero pone l'attenzione ai **limiti quantitativi** per l'assunzione di personale a tempo determinato, all'applicazione del **regime sanzionatorio** e alla disciplina della **proroga**. In tema di apprendistato, il Ministero fornisce indicazioni operative in merito alla forma scritta del **Piano Formativo Individuale**, alla nuova **clausola di stabilizzazione** legale, all'obbligo, in capo alle Regioni di comunicare al datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato professionalizzante le modalità di svolgimento dell'**offerta formativa pubblica**.

**LAVORARE DURANTE LA MALATTIA PUO' CONFIGURARE IL REATO DI TRUFFA**

---

Il **lavoratore** che durante un periodo di **malattia** presta **attività lavorativa presso terzi** può essere condannato per **truffa aggravata**: solo l'accertamento del fatto che tale attività lavorativa non ha causato ritardi nella guarigione può esonerare il dipendente dal reato penale. Lo afferma la **Corte di Cassazione**, che nella **Sentenza n. 33743** pubblicata il **30 luglio 2014**.

La Corte, accogliendo il ricorso dell'azienda, annulla la sentenza di assoluzione del lavoratore, sostenendo che la sentenza di non luogo a procedere può essere pronunciata non tanto solo se l'imputato è dichiarato innocente, ma solo se non esiste possibilità che gli elementi raccolti in giudizio portino a diversa soluzione. Nel caso in specie, invece, i giudici della Corte suprema hanno ritenuto che gli elementi raccolti, cioè la prova che il lavoratore aveva prestato attività presso terzi, non fossero stati sufficientemente valutati e ha pertanto rinviato la causa al giudice dell'udienza preliminare.

**CIG IN DEROGA FINO A 8 MESI**

---

Con il **Messaggio n. 5787 del 3 luglio 2014**, l'INPS riprende quanto già affermato dal Ministero del Lavoro con propria Nota n. 43332 del 16 dicembre 2013 in merito alla Cassa Integrazione in Deroga.

In particolare l'Istituto, con il Messaggio in esame, ricorda come il Welfare, in attesa che si concluda l'iter per l'emanazione del decreto con i nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga, raccomanda alle Regioni e Province autonome di **non concedere ammortizzatori in deroga** per l'anno **2014** superiori a **8 mesi**.

**SGRAVIO CONTRIBUTI INPS**

---

L'INPS, con il **Messaggio n. 5887 dell'8 luglio 2014**, interviene nuovamente in merito allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell'anno 2013.

L'Istituto comunica che:

- dalle ore 15.00 di oggi mercoledì **9 luglio 2014** fino alle ore 23.00 di giovedì **7 agosto 2014**, potranno essere trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML - le **domande** utili a richiedere lo **sgravio** per l'anno **2013**;
- al fine di consentire la verifica e l'eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23.00 di venerdì 8 agosto 2014

### **BONUS DI 80 EURO – MODALITA' DI RECUPERO**

---

A seguito della conversione in legge (Legge n. 89 del 23 giugno 2014) con modificazioni del DL n. 66/2014, istitutivo del "**bonus 80 euro**", l'Agenzia delle Entrate ha emanato la **Circolare n. 22/E dell'11 luglio 2014**, contenente le **istruzioni** per la **compilazione del Mod. F24** ai fini del **recupero** del predetto bonus, con codice tributo 1655, da parte dei sostituti d'imposta.

Tra i vari aspetti, viene chiarito che:

- il bonus deve essere esposto nel Mod. F24 indicando come periodo di riferimento il mese di erogazione della relativa retribuzione (analogamente a quanto avviene per le ritenute);
- nell'ipotesi di erogazione del bonus del mese di dicembre nei primi giorni di gennaio 2015 (pagamento delle retribuzioni posticipato rispetto al mese di maturazione), con conseguente recupero dello stesso nell'anno 2015, nel Mod. F24 il codice tributo 1655 dovrà essere comunque esposto con periodo di riferimento "12/2014";
- qualora il sostituto d'imposta, in un dato mese, eroghi il bonus ad alcuni lavoratori e contestualmente lo recuperi ad altri, esporrà nel Mod. F24 solo l'importo netto risultante dalla differenza.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento, augurandoVi BUONE FERIE.*

*Strà agosto 2014*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*